

STATUTO

AZZURRA SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMANDOLA FM VIA CESARE
BATTISTI 36/38

Numero REA: FM - 256211

Codice fiscale: 02387390442

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.22199 della Raccolta	
	Statuto	
	Art. 1 Denominazione E' costituita a norma dell'art. 2463 del c.c. e dell'art. 5 del d.lgs. n. 112/2017 la società a responsabilità limitata denominata "Azzurra Servizi s.r.l. Impresa sociale", regolata dal presente statuto.	
	Art. 2 Scopo e oggetto sociale La società non ha scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ad eccezione della previsione di cui all'art. 14 del presente statuto. La società si propone di esercitare in via stabile e principale l'attività d'impresa d'interesse generale di seguito indicata, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità alle norme del d.lgs n. 112 del 3 luglio 2017. La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività d'impresa elencate nell'art. 2 del d.lgs n.112/2017: A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, art. 2); B) Interventi e prestazioni sanitarie (lettera b, art. 2); C) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c, art. 2); D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 2); E) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q, art. 2); F) Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore. In particolare, intende svolgere le seguenti attività istituzionali: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria da estrinsecarsi attraverso forme di: - Assistenza generale domiciliare, ambulatoriale e/o presso altre strutture di accoglienza e/o scuole agli anziani, al-	

l'infanzia ed adolescenza, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, lungodegenti, orfani, extracomunitari, profughi, menomati e a tutti coloro che per malattia si trovino in stato di necessità o di bisogno o di emarginazione, attraverso l'attuazione di prestazione e servizi a carattere psicologico e socio sanitario, per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti di cui sopra.

L'assistenza in questione sarà offerta anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, centri clinici ed altri centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione.

- Attività di sensibilizzazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- Trasporto infermi.
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei diritti.
- Istituzione e gestione di colonie marine e montane di complessi per attività ludico-ricreative.
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione infermieristica e sanitaria effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola oppure realizzate entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
- Promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita delle persone in condizioni svantaggiate.

2) assistenza sanitaria:

- Seguendo programmi di salute nelle famiglie, nelle scuole, nei centri di salute ed in case di accoglienza per minori attraverso controlli nutrizionali, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, controlli di peso e altezza, onde prevenire e curare le malattie che insorgono più frequentemente.

Al fine di rendere più efficace queste attività sarà necessariamente attuare e realizzare, congiuntamente, programmi di sicurezza alimentare con corsi di formazione e di educazione all'igiene e alla nutrizione.

Fermo restando il rispetto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, la società potrà svolgere sia attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2007 che attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività di formazione rivolte a personale specializzato e volontari da utilizzare all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- Vendita di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da cui l'associazione può ricavare dei fondi per perseguire i suoi

scopi di solidarietà sociale. Tali attività saranno effettuate occasionalmente e rendicontate a norma dell'art. 143, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali.

- Organizzazione di conferenze, seminari, incontri, dibattiti, presentazioni e campagne di sensibilizzazione finalizzati alla promozione degli scopi solidaristici della società in relazione alla prevenzione e alla gestione del disagio associato alla disabilità psicofisica in generale e in particolare al disagio derivante dal decadimento cognitivo. Tali programmi sono rivolti ai soggetti svantaggiati affetti da disabilità psicofisiche e alla collettività;

disabilita' psicofisiche e alla collettivita'.

3) formazione professionale:

- Attività finalizzata alla formazione e all'addestramento professionale e aziendale, all'aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, sia nei confronti di aziende che di enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni produttive e di servizi, di scuole e strutture di formazione nei differenti livelli sociali ed economici.

Tutte le attività rientranti nelle cosiddette Professioni protette saranno esercitate da professionisti scelti dalla società ed iscritti nei relativi Albi, che risponderanno personalmente del loro operato.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 3 Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede in Amandola e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 5 Capitale sociale e sue variazioni

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Art. 6 Finanziamento dei soci alla società e titoli di debito

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, su richiesta dell'organo amministrativo, anche non in proporzione alle rispettive

partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società può emettere titoli di debito con decisione dell'organo amministrativo.

Art. 7 Partecipazioni sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. In caso di trasferimento per atto tra vivi è previsto il diritto di prelazione a favore dei soci, da esercitarsi con le modalità di cui all'art.732 C.C..

Art. 8 Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 9 Esclusione dei soci

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci per giusta causa.

Art. 10 Decisioni dei soci - competenze

10.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

10.2 - Ai sensi dell'art. 2463, co. 2, n. 7) sono di competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale e la destinazione dell'utile;
- b) La nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- c) L'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) La nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) Le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

10.3 - Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha il diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'art. 2479, c. 4 e c. 5, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;

b) quelle per le quali anche uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, richiedano l'adozione del metodo assembleare.

c) nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 11 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio comunicato dai soci, oppure con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti de-

ve essere dato conto nel verbale;

f) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza della persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Le decisioni dei soci e le delibere assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 12 Amministrazione della società

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un amministratore unico.

Nel caso che dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione deve essere fatta dai lavoratori ed eventualmente dagli utenti oppure dall'organo costituito dagli stessi previsto nell'art. 15 del presente statuto.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere o di amministratore unico, oltre all'applicazione dell'art. 2382 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

-Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

-Requisiti di professionalità: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali funzionali all'attività dell'azienda o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche.

-Requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o ana-

loghe a quella della società.

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o amministratore unico e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio.

12.2 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

12.3 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

12.4 - Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibe-

ra validamente quando sono presenti tutti gli amministratori

e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e le sottoscrive insieme al Presidente;

g) le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre previste dalla legge.

12.5 - Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo o all'amministratore unico; può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Art. 13 Controllo legale e controllo contabile

Il controllo interno viene svolto da uno o più sindaci nominati dall'assemblea dei soci.

Il numero dei sindaci verrà determinato dall'assemblea degli associati al momento della loro nomina.

Nel caso che dal bilancio di esercizio, risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, la nomina di un sindaco deve essere fatta dai lavoratori ed eventualmente dagli utenti oppure dall'organo costituito dagli stessi previsto nell'art. 15 del presente statuto.

L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione

dell'art. 2399 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013

è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

-Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

-Requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2, del c.c.; nel caso di organo collegiale tale requisito deve essere posseduto da almeno un componente.

-Requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che indirettamente hanno rapporti patrimoniali con la società, tali da inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede.

Nel caso di nomina di più sindaci si avrà un organo di controllo collegiale e al suo interno dovrà essere eletto il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alla disposizione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c., il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, o da sindaci iscritti nel citato registro, nominati dall'assemblea dei soci.

Art. 14 Esercizi sociali, bilancio d'esercizio, sociale e u-

tili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi dell'art. 9 c.1, del d.lgs 112/2017, deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea dei soci destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può destinare una quota dell'utile netto, nella misura massima prevista nell'art. 16 del d.lgs. 112/2017, agli enti ivi indicati; può destinare, altresì una quota inferiore al limite previsto nel terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 112/2017 ai soci come previsto alla lettera a), ed a erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali come previsto dalla lettera b) del medesimo art. 3) già citato.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve comunque denominati, a partecipanti, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tutte le ipotesi previste dalla lettera a) fino alla lettera f) dell'art. 3 c.2 del d.lgs. n. 112/2017.

Il bilancio sociale, verrà redatto con le modalità dell'art. 9, c.2, del d.lgs 112/2017, entro il termine della redazione del bilancio di esercizio; il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste nel citato articolo, dovrà tenere conto, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 15 Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Il consiglio di amministrazione informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

I lavoratori e gli utenti hanno diritto a partecipare all'as-

semblea dei soci quando vengono prese le seguenti deliberazioni:

1) Nomina organo di amministrazione, nel caso previsto dall'art. 11 comma 4, lettera b), d.lgs. 112/2017, come previsto nell'art. 12 dello statuto.

2) Nomina organo di controllo, nel caso previsto dall'art. 11 comma 4, lettera b), d.lgs. 112/2017 come previsto nell'art. 13 dello statuto.

3) Approvazione del regolamento aziendale, nel caso in cui venga disciplinato con lo stesso le questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti dovranno essere eseguite tramite i loro rappresentanti che dovranno essere nominati con delle modalità democratiche da loro determinate e devono costituire un organo unitario, denominato "organo di rappresentanza dei lavoratori e degli utenti per la partecipazione all'assemblea dei soci". Tale organo dovrà essere composto da un numero dispari di membri e delibera a maggioranza.

La partecipazione all'assemblea dà all'organo di rappresentanza dei lavoratori e degli utenti il diritto di nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo nei casi stabiliti ai punti sub 1) e 2) e il diritto di opporsi al regolamento aziendale, nel caso in cui venga disciplinato con lo stesso le questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti verranno previste nel regolamento aziendale che dovrà essere predisposto ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 e nel decreto del Ministero del lavoro previsto dal terzo comma dell'art. 11 del citato decreto legislativo.

L'assemblea dei soci potrà deliberare anche nel caso che i lavoratori e gli utenti non costituiscano l'organo di loro rappresentanza, non partecipino con l'organo costituito all'assemblea dei soci o che non provvedano alla designazione del membro loro spettante ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Art. 16 Scioglimento e liquidazione della società o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale

In caso di scioglimento della società per qualunque causa, l'assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea degli associati, agli enti o ai fondi, indicati nell'art. 12, c.5, del d.lgs. n. 112/2017, dopo avere dedotto quanto previsto nel citato comma che deve essere distribuito ai soci.

In caso di perdita volontaria della qualifica sociale ed in mancanza dello scioglimento della società, il patrimonio netto realizzato nel periodo in cui l'azienda ha fruito della qualifica di "impresa sociale", è devoluto agli enti o ai fondi, indicati nell'art. 12, c.5, del d.lgs. n. 112/2017, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea degli associati.

Art. 17 Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Firmato: Belleggia Gilberto
Daniele Chiarini
Francesco Ciuccarelli Notaio

14 di 14